

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

CUSTOMS AND EXCISE DUTIES

NEWSLETTER/GENNAIO-MARZO 2019

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

Dogana

LEGISLAZIONE

1.1.....	9
Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 - misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea	

PRASSI

2.1.....	10
Nota n. 2342 del 11 gennaio 2019 - modifica della convenzione TIR	
2.2.....	10
Nota n. 3676 dell'11 gennaio 2019 - riesame delle autorizzazioni presenti nel sistema AIDA – istruzioni operative. Riorganizzazione delle banche dati autorizzazioni in AIDA	
2.3.....	11
Nota n. 5022 del 15 gennaio 2019 - Accordo di Partenariato Economico fra Unione europea e Giappone. Data di entrata in vigore	
2.4.....	12
Circolare n. 1/d del 22 gennaio 2019 – Accordo di Partenariato Economico fra Unione europea e Giappone. Indicazioni e modalità applicative	
2.5.....	13
Comunicato del 24 gennaio 2019 - definizione agevolata dei processi verbali di constatazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.119 del 23 ottobre 2018, convertito con legge 17 dicembre 2018, n.136, in materia di IVA all'importazione	
2.6.....	13
Comunicato n. 12142 / RU del 31 gennaio 2019 - Accordo di Partenariato Economico fra Unione europea e Giappone - dichiarazione di origine	

2.7	14
Nota n. 19183/RU del 26 febbraio 2019 - uscita del Regno Unito dall'Unione europea - <i>Hard Brexit</i> - possibili ripercussioni doganali	
2.8	14
Nota n. 29089/RU del 12 marzo 2019 – recesso del Regno Unito dall'Unione europea – <i>hard brexit</i> – Commissione Europea – linee guida	
2.9	15
Comunicazione del 19 marzo 2019 - definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge n.119 del 23 ottobre 2018, convertito con legge 17 dicembre 2018, n.136	
2.10	16
Nota n. 62321/2019 del 18 marzo 2019 del Ministero dello Sviluppo economico - diramazione della guida contenente le nuove disposizioni per il rilascio dei certificati d'origine delle merci da parte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura	

GIURISPRUDENZA

3.1	17
Sentenza della Corte di Cassazione n. 2148 del 25 gennaio 2019 – invalidazione dei certificati di origine	
3.2	17
Sentenza della Corte di Cassazione n. 2214 del 25 gennaio 2019 – utilizzo di banche dati per la determinazione del valore	
3.3	18
Sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2019 – causa c-643/17 - <i>status</i> di merce unionale	
3.4	19
Sentenza della Corte di Giustizia UE del 28 marzo 2019 – causa c-275/18 – cessione all'esportazione	

ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO

PRASSI

1.1	21
Nota n. 41515 RU dell'8 ottobre 2018 – Digitalizzazione Accise. Aggiornamento dei controlli nell'ambito dell'invio telematico dei dati della contabilità. Estensione in ambiente di addestramento e di esercizio	
1.2	22
Nota n. 11145 del 7 febbraio 2019 – dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale anno d'imposta 2018 – precisazioni	
1.3	23
22 febbraio 2019 - Linee guida sulle movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso il Regno Unito	
1.4	25
Aggiornamento al 28 febbraio 2019 della tabella TA13 dei prodotti energetici	
1.5	25
Circolare 2/D del 21 marzo 2019 - Determinazione direttoriale prot. 30354 del 4 maggio 2018. Obbligo di installazione di sistemi di misurazione dei carburanti riforniti dal 1° aprile 2019. Specifiche tecniche dei misuratori e disposizioni per le bettoline	
1.6	26
Determinazione n. 724 del 21 marzo 2019 - Impianti di distribuzione stradale di carburante funzionanti in modalità <i>self – service</i>	
1.7	26
1° Trimestre 2019 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione – disponibilità software - Nota n. 33989 del 25 marzo 2019	

Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA)

DELIBERAZIONI

- 1.1**..... 28
Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018
Delibera 29 gennaio 2019 - 27/2019/R/gas
- 1.2**..... 28
Aggiornamento, per il mese di febbraio 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima
Delibera 29 gennaio 2019 - 28/2019/R/gas
- 1.3**..... 29
Disposizioni in materia di disciplina del mercato del gas, funzionale all'attuazione della deliberazione 612/2018/R/gas
Delibera 29 gennaio 2019 - 29/2019/R/gas
- 1.4**..... 29
Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016 di annullamento della deliberazione dell'Autorità ARG/gas 89/10 – modalità di regolazione delle partite economiche tra venditori e clienti finali per il periodo 2010-2012
Delibera 29 gennaio 2019 - 32/2019/R/gas

1.5	30
Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell'Atem Modena 1 – Nord <i>Delibera 19 febbraio 2019 - 56/2019/R/gas</i>	
1.6	30
Appello avverso la sentenza 168/2019 del Tar Lombardia, Milano, Sezione I, di annullamento delle deliberazioni dell'Autorità 149/2018/R/gas e 209/2018/R/gas <i>Delibera 26 febbraio 2019 - 62/2019/C/gas</i>	
1.7	31
Aggiornamento, per il mese di marzo 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 26 febbraio 2019 - 66/2019/R/gas</i>	
1.8	31
Regolazione dell'accesso ai servizi di stoccaggio e della loro erogazione. Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2019/2020 <i>Delibera 26 febbraio 2019 - 67/2019/R/gas</i>	
1.9	33
Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sulle proposte di modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal Gestore dei mercati energetici <i>Parere 26 febbraio 2019 - 68/2019/I/gas</i>	
1.10	33
Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2015 e modifica della RQDG <i>Delibera 05 marzo 2019 - 75/2019/R/gas</i>	

1.11	34
Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a. <i>Delibera 05 marzo 2019 - 80/2019/R/gas</i>	
1.12	35
Modifica del parametro p1 dell'incentivazione di cui all'Articolo 9 del TIB (Testo Integrato del Bilanciamento) <i>Delibera 05 marzo 2019 - 81/2019/R/gas</i>	
1.13	35
Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni presentata da Goldengas S.p.a. 21 <i>Delibera 12 marzo 2019 - 88/2019/S/gas</i>	
1.14	36
Determinazione, in via provvisoria, dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio relativi all'anno 2019 e rideterminazione dei ricavi relativi all'anno 2018 per la società Italgas Storage S.p.a. 22 <i>Delibera 12 marzo 2019 - 90/2019/R/gas</i>	
1.15	36
Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini dell'erogazione di ammontari relativi agli esiti della seconda sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione dell'Autorità 670/2017/R/gas <i>Delibera 12 marzo 2019 - 91/2019/R/gas</i>	
1.16	37
Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2011-2017 <i>Delibera 19 marzo 2019 - 99/2019/R/gas</i>	

1.17	38
Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.a. <i>Delibera 19 marzo 2019 - 102/2019/R/gas</i>	
1.18	38
Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2019, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG <i>Delibera 26 marzo 2019 - 108/2018/R/gas</i>	
1.19	39
Aggiornamento, per il mese di aprile 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 26 marzo 2019 - 110/2019/R/gas</i>	
1.20	39
Determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela gas naturale e del corrispettivo unitario variabile CRVos a partire dal 1 ottobre 2019 <i>Delibera 26 marzo 2019 - 112/2019/R/gas</i>	
1.21	40
Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023) <i>Delibera 28 marzo 2019 - 114/2019/R/gas</i>	

Dogana

LEGISLAZIONE

1.1

Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 - misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

È stato pubblicato sulla G.U. n. 71 del 25 marzo 2019, il D.L. n. 22 del 25 marzo 2019, recante "*Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea*". Il decreto è stato emanato a seguito dell'attuale incertezza in merito alla ratifica da parte del Regno Unito dell'accordo per il recesso dall'UE al fine di tutelare la stabilità complessiva del sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano. Il decreto, entrato in vigore il 26 marzo 2019, è stato emanato per - assicurare continuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito, disciplinare la fuoriuscita ordinata dal mercato italiano dei soggetti aventi sede nel Regno Unito che cesseranno l'attività nel territorio in Italia, fornire disposizioni tese a regolamentare le modalità di permanenza sul territorio nazionale dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari e disciplinare la concessione della cittadinanza in favore dei cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito. L'art. 13 del decreto, prevede che, fino al termine del periodo transitorio saranno applicate le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'UE, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE e che continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di IVA e accise.

PRASSI

2.1

Nota n. 2342 del 11 gennaio 2019 - modifica della convenzione TIR

L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 2342 dell'11 gennaio 2019, ha reso noto che nella G.U. dell'UE, serie L 296/1 del 22.11.2018 sono stati pubblicati i nuovi emendamenti alla Convenzione TIR in vigore dal 3 febbraio 2019. Tra le principali modifiche vi è la riduzione del termine previsto per avviare la procedura di escussione dell'obbligazione doganale, di cui all'art. 11, paragrafo 3, da tre mesi ad un mese, al fine di consentire alle Amministrazioni doganali, qualora un'operazione TIR non sia stata appurata, di poter richiedere alle associazioni garanti il pagamento dell'obbligazione doganale con maggiore celerità. Inoltre è stato modificato l'art. 38, paragrafo 1, in base al quale ciascuna parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente, dalle agevolazioni della Convenzione chiunque avesse commesso una grave e ripetuta infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali. Con tale modifica è stata aggiunta alla condizione della "gravità" (già esistente) anche quella della "ripetitività", al contestuale verificarsi delle quali l'Amministrazione doganale ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente un titolare di Carnet TIR dalle agevolazioni della Convenzione TIR. Inoltre, con particolare riferimento al criterio della "gravità" è demandato all'insindacabile valutazione di ciascuna Parte Contraente stabilire se una determinata infrazione sia sufficientemente grave da costituire motivo di esclusione.

2.2

Nota n. 3676 dell'11 gennaio 2019 - riesame delle autorizzazioni presenti nel sistema AIDA – istruzioni operative. Riorganizzazione delle banche dati autorizzazioni in AIDA

L'Agenzia delle Dogane, con nota n. 3676 dell'11 gennaio 2019, ha ricordato che gli Stati membri hanno l'obbligo di riesaminare, entro il 1° maggio 2019, le autorizzazioni concesse sulla base della precedente legislazione (CDC e DAC) alla luce delle nuove regole previste dal Codice Doganale dell'UE (CDU) e dai Regolamenti delegato (RD) ed esecutivo (RE). Come conseguenza del processo di riesame, sono revocate le autorizzazioni concesse secondo la precedente legislazione (CDC) e, se del caso, emesse nuove autorizzazioni alla luce delle regole del CDU. Nel periodo di transizione tra il 1° maggio 2016 e il 1° maggio 2019 le vecchie autorizzazioni sono utilizzate fino al momento in cui vengono riesaminate. Il riesame delle vecchie autorizzazioni e la conseguente concessione di nuove autorizzazioni sulla base della normativa più recente, non richiedono una domanda da parte dell'operatore economico. Il processo

di riesame comporta infatti la revoca delle autorizzazioni esistenti da parte dell'autorità doganale e la decisione se emettere o meno una nuova autorizzazione, senza che l'operatore presenti apposita istanza. Il termine previsto per il 1° maggio 2019, data in cui tutte le autorizzazioni dovranno migrare nel sistema delle *Customs Decisions*, viene anche adottato come termine per completare la razionalizzazione e riorganizzazione delle banche dati relative alle autorizzazioni nel sistema AIDA. Proprio al fine di integrare il sistema delle *Customs Decisions* con AIDA e mantenere gli attuali livelli di controllo sulle dichiarazioni doganali, le regole di compilazione di quelle dichiarazioni che contengono autorizzazioni registrate nel sistema unionale, devono essere adeguate sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato 7 della nota 109580/RU del 29/09/2017. Parallelamente al processo di riesame viene ampliata l'attuale banca dati dei luoghi approvati che assume la funzione di Banca dati dei luoghi (approvati e/o autorizzati ad uno o più regimi).

2.3

Nota n. 5022 del 15 gennaio 2019 - Accordo di Partenariato Economico fra Unione europea e Giappone. Data di entrata in vigore

L'Agenzia delle Dogane, con nota n. 5022 del 15 gennaio 2019, ha comunicato che, con avviso pubblicato nella G.U. dell'UE serie L 9 dell'11 gennaio 2019, è stato reso noto che l'Accordo di Partenariato Economico tra l'UE e il Giappone, approvato con Decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio del 20 dicembre 2018 entra in vigore il 1° febbraio 2019. Tutte le disposizioni, le prescrizioni e le misure commerciali del predetto Accordo, i cui obiettivi sono la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le due parti contraenti, entrano in vigore alla predetta data, comprese in particolare le regole e le procedure di origine e le questioni doganali e le agevolazioni degli scambi. L'Agenzia delle Dogane ha altresì precisato che, considerato il carattere innovativo di alcune disposizioni, in particolare riguardo alle modalità di richiesta del trattamento tariffario preferenziale nelle dichiarazioni doganali presentate dagli operatori, nonché sotto il profilo delle prove di origine, riguardo alle quali sono previste unicamente l'attestazione di origine per un'unica spedizione o per spedizioni multiple rilasciata dal soggetto esportatore (non è prevista la figura dell'esportatore autorizzato) ovvero, in alternativa, la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte del soggetto importatore, fornirà ulteriori opportune indicazioni e istruzioni di dettaglio in merito alle concrete modalità applicative delle suddette norme.

2.4

Circolare n. 1/d del 22 gennaio 2019 – Accordo di Partenariato Economico fra Unione europea e Giappone. Indicazioni e modalità applicative

L'Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 1/D del 22 gennaio 2019, ha fornito chiarimenti in merito all'Accordo di Partenariato Economico (APE) tra l'UE e il Giappone in vigore dal 1° febbraio 2019 tramite cui sarà garantita la liberalizzazione del 91% delle importazioni di prodotti UE in Giappone, ma con una previsione di quasi totale eliminazione dei dazi. Le regole e le procedure di origine, contenute prevedono che i prodotti, per aver riconosciuto il trattamento preferenziale, devono essere considerati originari di una delle parti, cioè essere prodotti primari nello stato naturale o derivati da materiali integralmente originari di una delle parti; fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari di una delle parti; non originari ma comunque conformi a tutte le prescrizioni applicabili. L'accordo prevede un'elencazione dettagliata di tipologie di lavorazioni insufficienti per l'attribuzione del carattere originario. È possibile usufruire del cumulo bilaterale, in cui prodotti originari di una delle parti possono essere lavorati o incorporati ai prodotti originari dell'altra, come fossero originari di quest'ultima, o del cumulo totale o ampliato, in cui sono possibili lavorazioni con materiali non originari della zona delle due Parti dell'accordo per determinare se un prodotto sia originario dell'altra Parte. È previsto il riconoscimento del trattamento tariffario preferenziale su prodotti originari che si basi su una attestazione di origine, emessa dal soggetto esportatore o sulla conoscenza del carattere originario del prodotto da parte del soggetto importatore, cd. conoscenza dell'importatore. L'attestazione di origine deve essere fatta su una fattura o su un altro documento commerciale che abbia una descrizione dettagliata del prodotto. La dichiarazione ha validità di 12 mesi. La conoscenza dell'importatore può essere considerata come la più importante novità dell'APE e si basa sul possesso, da parte del soggetto importatore, di informazioni che dimostrino che il prodotto riveste carattere originario e soddisfa i requisiti e le regole previste nell'accordo. L'esportatore è la persona che, situata in una parte, esporta o produce prodotti originari e rilascia una attestazione di origine conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte. Gli esportatori, per poter accedere ai riconoscimenti preferenziali, devono essere iscritti al nuovo sistema degli esportatori registrati (REX).

2.5

Comunicato del 24 gennaio 2019 - definizione agevolata dei processi verbali di constatazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.119 del 23 ottobre 2018, convertito con legge 17 dicembre 2018, n.136, in materia di IVA all'importazione

L'Agenzia delle Dogane, con comunicato del 24 gennaio 2019, ha reso noto che il 23 gennaio 2019, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha adottato il provvedimento Prot. n. 17776/2019 contenente le disposizioni di attuazione per la definizione agevolata prevista dall'art. 1 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2018, n. 136. In particolare, la definizione agevolata si applica ora anche alle violazioni riferite alle dichiarazioni ed operazioni doganali oggetto di processi verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro il 24 ottobre 2018, in materia di IVA all'importazione ma non a quelle relative alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. La definizione agevolata consiste nel pagamento integrale delle somme dovute a titolo di IVA all'importazione, con esclusione degli importi a titolo di sanzioni amministrative irrogabili ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di interessi. Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata manifesta la propria volontà tramite dichiarazione in carta libera, da presentare, entro il 31 maggio 2019, direttamente o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al competente ufficio delle dogane. Il versamento, in una unica rata, è effettuato, entro il 31 maggio 2019, in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento).

2.6

Comunicato n. 12142 / RU del 31 gennaio 2019 - Accordo di Partenariato Economico fra Unione europea e Giappone - dichiarazione di origine

L'Agenzia delle Dogane, con comunicato del 31 gennaio 2019, ha reso noto che la dichiarazione di origine riportata a pagina 9 della circolare 1/D/2019, come resa dai servizi della TAXUD, è da sostituirsi con la formulazione ivi contenuta, adeguata alla formulazione dell'allegato 3-D dell'accordo, riportato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 330 del 27 dicembre 2018, precisando inoltre che, in merito alla compilazione delle note, come indicato nella circolare, si fa rinvio agli articoli dell'accordo richiamati nello stesso allegato 3-D.

2.7

Nota n. 19183/RU del 26 febbraio 2019 - uscita del Regno Unito dall'Unione europea - *Hard Brexit* - possibili ripercussioni doganali

L'Agenzia delle Dogane, con nota n. 19183 del 26 febbraio 2019, ha fornito i primi commenti in merito alle possibili ripercussioni, in tema doganale, della c.d. "*Hard Brexit*", ossia del recesso del Regno Unito dall'UE senza che vi sia un accordo che istituisca e regoli un periodo transitorio. In tale ipotesi la prima ed immediata conseguenza, ai fini IVA e doganali, è che le cessioni di beni transfrontaliere non potranno più qualificarsi come intracomunitarie, ma costituiranno, a tutti gli effetti, operazioni di importazione ed esportazione. Nel caso di merci in uscita dall'Italia e dirette nel Regno Unito, la Brexit non comporterà un mutamento del regime IVA (le operazioni restano non imponibili, seppure ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72 e non più ai sensi dell'art. 41 del DL 331/93), ma verranno meno gli obblighi di compilazione degli elenchi Intrastat e sarà necessario presentare le merci in Dogana per l'espletamento delle procedure di esportazione, con effetti anche sulla tipologia di prova da ottenere e conservare per attestare la corretta applicazione del regime di non imponibilità IVA. Nel caso di merci che giungono nel territorio dello Stato dal Regno Unito, la richiamata diversa natura dell'operazione ha conseguenze ancora più rilevanti in quanto determina il versamento dell'IVA (oltre che dei dazi, se dovuti) all'atto dell'importazione e non più l'assolvimento del tributo mediante inversione contabile. Anche in questa fattispecie vengono meno gli obblighi Intrastat. Gli operatori economici italiani (e Ue), per effettuare i suddetti scambi commerciali con il Regno Unito, dovranno essere in possesso del codice EORI (*Economic Operator Registration and Identification*) e, ove privi, dovranno richiederne l'attribuzione per tempo. Ulteriori conseguenze, in termini generali, riguardano anche le autorizzazioni doganali; verranno meno quelle rilasciate dall'Agenzia delle Dogane a soggetti britannici, come pure quelle rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito non avranno alcuna rilevanza nel territorio doganale della Ue. E ancora, i beni provenienti dal Regno Unito non potranno più essere introdotti in un deposito IVA di cui all'art. 50-*bis* del DL 331/93, ma potranno beneficiare del regime del deposito doganale di cui all'art. 237 del Regolamento Ue n. 952/2013.

2.8

Nota n. 29089/RU del 12 marzo 2019 - recesso del Regno Unito dall'Unione europea - *hard brexit* - Commissione Europea - linee guida

L'Agenzia delle Dogane, con nota prot. 29089/RU del 12 marzo 2019, ha comunicato che la Commissione

Europea ha pubblicato una serie di documenti-guida relativi a problematiche di carattere doganale e fiscale connesse alla BREXIT. Seppur con riserva di eventuali commenti ed istruzioni in relazione ai profili di competenza, per una loro immediata consultazione, si segnala che i documenti suddetti sono disponibili al seguente link: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxude.

Una sintetica "guida doganale" per le imprese sul come prepararsi alla BREXIT, inclusa una utile *check-list* delle azioni da intraprendere in vista del recesso, è invece rinvenibile al link https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al sito www.adm.gov.it sezione InfoBrexite.

2.9

Comunicazione del 19 marzo 2019 - definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge n.119 del 23 ottobre 2018, convertito con legge 17 dicembre 2018, n.136

L'Agenzia delle Dogane, con la comunicazione del 19 marzo 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto- legge n.119 del 23 ottobre 2018, convertito con legge 17 dicembre 2018, n.136. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, tutti i crediti dell'Agenzia delle Dogane, diversi dalle risorse proprie tradizionali e dei connessi diritti doganali e relative sanzioni tributarie, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere definiti con le modalità di cui al medesimo articolo, tramite presentazione del modello di istanza pubblicato dall'Agenzia delle entrate - Riscossione. Ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Decreto (che in parte rimanda all'art. 3) anche i carichi affidati all'Agente della riscossione riguardanti risorse proprie tradizionali dell'UE e di IVA riscossa all'importazione, possono essere soggetti alla definizione agevolata con le specifiche modalità prescritte dalla norma, utilizzando il modello pubblicato nel sito dell'Agenzia delle entrate - Riscossione. In entrambe i casi, il contribuente che voglia accedere alla definizione agevolata, dovrà presentare all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica dallo stesso predisposta.

2.10

Nota n. 62321/2019 del 18 marzo 2019 del Ministero dello Sviluppo economico - diramazione della guida contenente le nuove disposizioni per il rilascio dei certificati d'origine delle merci da parte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la nota n. 62321/2019, ha diramato le nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine non preferenziale da parte delle Camere di Commercio, allo scopo di armonizzare le modalità e le procedure di rilascio e facilitare il processo di trasformazione digitale. Il certificato di origine non preferenziale è rilasciato dalla Camera di Commercio della circoscrizione territoriale competente, in relazione alla sede legale o operativa dell'impresa. Il richiedente, tuttavia, può rivolgersi anche alla Camera di Commercio dove si trovano i beni da spedire all'estero, producendo i documenti giustificativi dell'origine e previa autorizzazione della Camera di Commercio territorialmente competente, ovvero alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione un'impresa estera ha una sede secondaria. Il MISE ha precisato che la domanda può essere compilata non soltanto dallo speditore/esportatore designato nel certificato di origine o dallo spedizioniere doganale da costui delegato, ma anche dallo spedizioniere o dal rappresentante fiscale nazionale, formalmente incaricato da una ditta estera. A seguito della nuova nozione doganale di esportatore (Reg. Ue 1063/2018), pertanto, il rappresentante fiscale di un soggetto extra-Ue, pur non potendo più ricoprire la veste di esportatore, può comunque richiedere il rilascio dei certificati di origine non preferenziale. Conseguentemente, il richiedente firmatario dell'istanza comparirà nella casella 1) del certificato di origine non preferenziale, come speditore o come soggetto agente per conto dello speditore. A partire dal 1° giugno 2019, la domanda di rilascio deve essere presentata in modalità telematica, attraverso una piattaforma informatica in uso presso le Camere di Commercio e deve essere sottoscritta digitalmente dal richiedente mentre la modalità in forma cartacea rimane limitata a casi particolari ed eccezionali. Un'importante novità per le Camere di Commercio consiste nella possibilità di introdurre procedure di *"stampa in azienda del certificato di origine"*, concesse unicamente su istanza di parte e sempreché la società sia un soggetto autorizzato AEO o un esportatore autorizzato o registrato nel sistema comunitario REX.

GIURISPRUDENZA

3.1

Sentenza della Corte di Cassazione n. 2148 del 25 gennaio 2019 – invalidazione dei certificati di origine

La Corte di Cassazione, con la sentenza 25 gennaio 2019 n. 2148, si è pronunciata su un controllo, intervenuto a seguito di una procedura internazionale di cooperazione amministrativa, dal quale è risultata la nullità dei certificati EUR 1, con la conseguenza che le merci importate, non potendosi più considerare originarie del Paese terzo, non potevano usufruire del trattamento daziario agevolato e ha stabilito il principio secondo cui l'annullamento, da parte delle autorità doganali estere, di certificati di origine inesatti o falsificati è sufficiente a giustificare il recupero di dazi preferenziali non versati, indipendentemente dai motivi della loro invalidazione. Al fine di poter beneficiare delle esenzioni o riduzioni dei diritti doganali previste dalle regole di origine preferenziale, oltre ai presupposti sostanziali e alle clausole antiabuso, è altresì necessaria la produzione di un documento, idoneo a dimostrare che la merce integra le condizioni per essere considerata di origine preferenziale. Tale attestazione, prevista dalla maggior parte degli accordi preferenziali di libero scambio, bilaterali e multilaterali, nonché per il commercio verso taluni territori per i quali vigono le misure preferenziali autonome adottate unilateralmente dall'Ue, è il certificato di circolazione EUR 1, rilasciato dalle amministrazioni estere su domanda scritta dell'esportatore, il quale si impegna, su eventuale richiesta delle autorità, a presentare la documentazione giustificativa necessaria ad accertare il carattere originario dei prodotti. Di conseguenza, l'invalidazione dei certificati di origine da parte del Paese terzo di esportazione determina – di per sé – il venire meno del beneficio previsto in relazione all'origine del prodotto e la successiva ripresa a tassazione dei maggiori diritti in capo all'importatore nazionale. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha statuito per giustificare la pretesa impositiva non è necessario specificare i motivi per i quali le autorità estere hanno annullato gli EUR 1, essendo solo sufficiente dare atto della loro nullità.

3.2

Sentenza della Corte di Cassazione n. 2214 del 25 gennaio 2019 – utilizzo di banche dati per la determinazione del valore

La Corte di Cassazione, con la sentenza 25 gennaio 2019 n. 2214, ha affermato che l'Amministrazione doganale può rideterminare il valore dichiarato all'atto dell'importazione sulla base del valore di transazione

di merci simili, assunto attraverso la consultazione delle proprie banche dati interne, soltanto se dimostra di avere prima provato ad applicare i precedenti metodi secondari di valutazione. La vicenda trae origine da una rettifica del prezzo pagato all'esportatore terzo, ritenuto dall'Agenzia delle Dogane eccessivamente inferiore rispetto al valore statistico medio per l'importazione di beni comparabili. Spesso nelle indagini volte a verificare l'attendibilità del prezzo di vendita dichiarato in Dogana, gli uffici utilizzano database interni, che, confrontando i prodotti importati con prodotti simili, consentono di individuare un valore medio statistico da attribuire ai primi, nonché un limite minimo e massimo entro il quale il prezzo può variare. In particolare, quando il valore della merce non può essere determinato secondo il criterio primario del valore di transazione (art. 70 CDU), è necessario ricorrere, in rigido ordine gerarchico, ai cinque metodi alternativi: valore di transazione di merci identiche, valore di transazione di merci simili, metodo deduttivo, metodo calcolato e metodo "*fall-back or reasonable means*" (art. 74 CDU). Nel caso in cui le autorità doganali avessero fondati dubbi in merito al prezzo dichiarato, ai sensi dell'art. 140, par. 1, Reg. Ue 2447/2015, devono chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio con l'operatore economico, prima di decidere di non applicare il prezzo effettivamente pagato in relazione alle merci importate, pena la nullità dell'atto impositivo. Al riguardo, la Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato il principio di diritto secondo cui le banche dati, che individuano, sulla base del valore di transazione di merci simili, un valore medio statistico per i beni importati, possono essere utilizzate dall'Amministrazione doganale a condizione che abbia fatto ricorso, in primo luogo, ai metodi di valutazione immediatamente precedenti (valore di merci identiche) ovvero motivi, nell'atto impositivo, quali sono state le ragioni tali da fare escludere la possibilità di rispettare l'ordine gerarchico previsto dal CDU.

3.3

Sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2019 – causa c-643/17 - status di merce unionale

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza pubblicata il 7 marzo 2019, relativa alla causa C-643/17, ha affermato che possono considerarsi merci unionali unicamente i beni immessi in libera pratica, per i quali è fornita, da parte del soggetto accertato, la prova dell'assolvimento delle relative formalità. Nel caso di specie una società aveva acquistato, nel tempo, da aziende extracomunitarie prodotti destinati a essere utilizzati nell'ambito della propria attività industriale. A seguito di un controllo, l'autorità doganale aveva ritenuto che tale merce fosse stata introdotta irregolarmente nel territorio doganale dell'UE, giacché l'operatore, in sede di verifica, non aveva presentato documenti comprovanti l'assoggettamento delle stesse al regime di immissione in libera pratica. A parere dell'importatore troverebbe invece applicazione

la presunzione di posizione doganale di merci unionali, di cui all'art. 313, par. 1, Reg. Cee 2454/93 (DAC), secondo cui, salva prova contraria fornita dall'Amministrazione, tutti i beni che si trovano all'interno del territorio comunitario assumono lo status di prodotti unionali (attuali artt. 153 e ss., CDU; art. 119 e ss. RD; artt. 199 e ss, RE). Tale presunzione, tuttavia, non si estende alle merci introdotte nell'UE sottoposte, fin dal loro ingresso, a costante vigilanza doganale (art. 313, par. 2, lett. a) DAC e art. 37 CDC; attuale art. 119, par. 1, lett. a) RD). Al riguardo, i giudici comunitari hanno rilevato che le merci che arrivano nel territorio doganale dell'UE sono sempre soggette a vigilanza fino all'accertamento della loro posizione doganale oppure finché non sono introdotte in una zona franca o in un deposito franco ovvero fino a quando non sono riesportate o distrutte. L'importatore o colui che cura il trasporto, infatti, è obbligato a presentare i prodotti in dogana, allo scopo di assicurare che le autorità siano informate non soltanto dell'introduzione della merce nell'UE, ma anche di tutti i dati necessari a garantire la corretta riscossione dei diritti di confine. Si devono, pertanto, ritenere irregolarmente introdotti quei beni, situati nel territorio comunitario, di cui tuttavia non è stata data nessuna comunicazione all'autorità doganale e per i quali non è stata effettuata alcuna formalità. Di conseguenza, merci spedite e fatturate da società stabilite in Stati terzi non possono beneficiare della presunzione di merce unionale se non è fornita la prova che esse sono state oggetto delle procedure di immissione in libera pratica, regime doganale che implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, l'espletamento delle formalità previste per l'importazione, nonché l'assoggettamento alla fiscalità di confine.

3.4

Sentenza della Corte di Giustizia UE del 28 marzo 2019 – causa c-275/18 – cessione all'esportazione

La Corte di giustizia UE, con la sentenza resa nella causa C-275/18 del 28 marzo 2019, ha fornito l'interpretazione dell'art. 146, par. 1, lett. a), Direttiva 2006/112/CE, che impone agli Stati membri di esentare da Iva "le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità", stabilendo che l'esenzione prevista dalla normativa unionale per le cessioni all'esportazione non può essere subordinata alla condizione che i beni siano stati vincolati al regime doganale dell'esportazione se il cedente è in grado di dimostrare l'uscita effettiva dei beni dal territorio dell'Unione. La controversia si riferisce ad un contribuente domiciliato nella Repubblica ceca che ha spedito, per posta, alcuni beni al di fuori dell'UE, senza essere in grado di dimostrare il vincolo al corrispondente regime doganale, richiesto dalla normativa interna proprio al fine di evitare fenomeni di evasione ed abuso. La questione posta al vaglio della Corte è diretta a sapere se tale finalità sia conforme ai principi del diritto dell'Unione, in particolare a quello di proporzionalità, laddove la legislazione nazionale, come interpretata dalle



GIURISPRUDENZA

Autorità fiscali, escluda l'esenzione anche quando il cedente sia in grado di dimostrare che i beni hanno effettivamente lasciato il territorio dell'Unione. Il principio che emerge dalla pronuncia è che le operazioni, comprese quelle di cessione all'esportazione, assumono rilevanza agli effetti dell'Iva in funzione delle caratteristiche oggettive che le contraddistinguono; con la conseguenza che, se le condizioni sostanziali previste dalla norma (art. 146, par. 1, lett. a), Direttiva 2006/112/CE) sono soddisfatte, la detassazione accordata all'operazione non può essere negata in dipendenza di una condizione formale non rispettata. È sufficientemente chiaro che la condizione formale introdotta dal legislatore nazionale allo scopo di evitare fenomeni di evasione e abuso, vale a dire il vincolo dei beni al regime doganale dell'esportazione, non può pregiudicare l'esenzione se il requisito della movimentazione fisica dei beni, che rappresenta una condizione sostanziale dell'esenzione, risulta soddisfatta essendo il contribuente in possesso dei documenti rilasciati dall'ufficio postale a conferma dell'avvenuta spedizione.

Accise e imposte di consumo

PRASSI

1.1

Nota n. 41515 RU dell'8 ottobre 2018 – Digitalizzazione Accise. Aggiornamento dei controlli nell'ambito dell'invio telematico dei dati della contabilità. Estensione in ambiente di addestramento e di esercizio

La nota Prot. 41515/RU dell'8 ottobre 2018 dell'Agenzia delle Dogane informa che sono stati aggiornati alcuni controlli relativi al tipo record D: "RIEPILOGO CREDITI E RIACCREDITI" dei tracciati OLIMDA, OLLUDA, ALCODA e ALCOAR. Gli interventi sono stati i seguenti:

- il contenuto del campo "9 – Numero del provvedimento (Protocollo)" è stato modificato in "9 – Numero del provvedimento (Protocollo formato A/n)" ed è stata aggiunta la condizione: "Il numero, rilevabile dal documento rilasciato al beneficiario del credito (Numero di registrazione del Provvedimento), deve essere compilato nel formato A/n (A/ più numero a lunghezza variabile)";
- tutte le segnalazioni di errore relative al campo "9 – Numero del provvedimento (Protocollo formato A/n)" sono rese bloccanti e pertanto inibiscono la registrazione contabile del dato qualora non sia riportato esattamente il protocollo del provvedimento di riaccredito o del buono taxi rilasciato dall'ufficio competente;
- per il campo "12 – Importo scontato" agisce la nuova segnalazione di errore bloccante "51 – L'importo scontato alla data eccede l'importo complessivo disponibile" che determina lo scarto del record D quando, in caso di utilizzo dello stesso provvedimento in più periodi, la somma del campo "12-Importo scontato" con gli importi già scontati nei periodi precedenti supera l'importo del provvedimento complessivamente disponibile.

Al fine di facilitare le attività di sperimentazione in ambiente di addestramento, per fare i test sul campo "9 – Numero del provvedimento (Protocollo formato A/n)", gli operatori possono utilizzare gli estremi dei protocolli di tutti i provvedimenti di riaccredito e buoni di imposta taxi rilasciati per il proprio codice di accisa nel periodo di riferimento 01/01/2017-31/12/2017.

1.2

Nota n. 11145 del 7 febbraio 2019 – dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale anno d'imposta 2018 – precisazioni

Con la Nota n. 11145 del 7 febbraio 2019, l'Agenzia delle dogane ha fornito le indicazioni per risolvere le criticità connesse ai nuovi modelli di dichiarazione annuale di consumo per l'energia elettrica riferiti all'anno d'imposta 2018.

Dichiarazione annuale per l'energia elettrica e nuovo pacchetto software

Con riferimento al modello di dichiarazione annuale per l'energia elettrica, le problematiche segnalate dagli operatori riguardavano l'inserimento dei dati relativi al codice catastale nei quadri G e I nonché, per quanto concerne l'"*elenco clienti con forniture per uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni*", dei dati relativi al POD, alla quantità rifornita (KWh), all'indirizzo e al codice catastale comunale del luogo di fornitura e all'accisa corrispondente.

L'Agenzia delle dogane ha precisato che l'inserimento del codice catastale è da considerarsi non obbligatorio, mentre per quanto concerne l'"*elenco clienti con forniture per uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni*" ha evidenziato che il "*campo indirizzo*" è un campo a compilazione libera, le cui modalità di riempimento sono analoghe a quelle richieste per il campo indirizzo inserito nel frontespizio del modello di dichiarazione. Inoltre, i dati relativi alla "*quantità fornita*" e all'"*accisa corrispondente*", distinti per tipologia di utilizzo dell'energia elettrica, consentono di distinguere gli specifici quantitativi di energia elettrica non soggetti a tassazione, esenti o tassati in misura fissa, fatturati ai singoli clienti, atteso che il dato cumulativo per singolo soggetto appare poco rappresentativo. Tuttavia, in questa prima fase di applicazione delle modifiche introdotte nei modelli i dati in questione possono considerarsi non obbligatori. L'8 febbraio 2019 è stato pubblicato il nuovo pacchetto software "*Energia Elettrica 12.0*", il quale consente la redazione su file della dichiarazione di consumo per l'anno d'imposta 2018, modello AD-1, predisposta e approvata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Dichiarazione annuale per il gas naturale e nuovo pacchetto software

Con riguardo al modello di dichiarazione per il gas naturale, sono state segnalate problematiche in parte analoghe a quelle evidenziate rispetto al modello di dichiarazione per l'energia elettrica, per esempio per quanto concerne il codice catastale è stato riscontrato la stessa criticità ed è stata fornita dall'Agenzia delle dogane la medesima soluzione: non obbligatorietà dell'inserimento del codice catastale. Per quanto attiene all'"*elenco clienti con fornitura per impieghi diversi dall'uso civile*", nel caso di "*usi promiscui*",

L'Agenzia ha precisato che l'indicazione dei dati relativi alla "quantità fornita" e all'"accisa corrispondente" per tipologia di utilizzo consente di distinguere i quantitativi di gas naturale non soggetti a tassazione, esenti, soggetti a tassazione ridotta o soggetti a tassazione per uso industriale o per uso autotrazione, fatturati ai singoli clienti, atteso che il dato cumulativo per singolo soggetto è poco rappresentativo. Tuttavia, in questa prima fase di applicazione delle modifiche introdotte i dati in questione possono ritenersi non obbligatori.

In data 25 febbraio 2019 è stato aggiornato il pacchetto software "Gas naturale 12.0" che consente la redazione su file della dichiarazione di consumo per l'anno d'imposta 2018, modello AD-2, predisposta e approvata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il file contenente i dati della dichiarazione – previo rilascio dell'autorizzazione alla trasmissione telematica e alla firma digitale – deve essere presentato all'Amministrazione per il tramite del Servizio Telematico dell'Agenzia delle Dogane.

1.3

22 febbraio 2019 - Linee guida sulle movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso il Regno Unito

In vista del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, previsto per il 30 marzo 2019 poi posticipato al 30 giugno, l'Agenzia delle dogane ha diffuso le prime linee guida sulle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accise armonizzate da e verso il Regno Unito nell'ipotesi di "hard Brexit". Le movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso UK post Brexit, prevalentemente bevande alcoliche, vino e birra, saranno oggetto di una repentina modifica delle formalità procedurali da adempiere per avviare e condurre a termine senza irregolarità i trasferimenti dei beni.

In ipotesi di "no-deal", ovvero in assenza di alcun accordo, per la circolazione di tali prodotti, da e verso UK, dovranno essere applicati i regimi doganali di esportazione e importazione, rispettivamente nei casi di uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione verso UK o di introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dal Regno Unito.

Circolazione in regime sospensivo

Attualmente, gli operatori che intendono spedire verso il Regno Unito prodotti in sospensione da accisa devono possedere la qualifica di depositari autorizzati ovvero di speditori registrati e la merce deve essere accompagnata, fino a destinazione (deposito fiscale o destinatario registrato inglese), dall'e-AD (documento amministrativo elettronico), sul quale è riportato il numero ARC, identificativo della spedizione. Nell'ipotesi "hard Brexit" (ovvero ipotesi di "no-deal"), i prodotti dovranno essere assoggettati



al regime doganale di esportazione e, pertanto, circoleranno in sospensione con l'emissione dell'e-AD dal deposito fiscale nazionale fino alla dogana di uscita (dove terminerà l'operatività dell'EMCS, sistema informatizzato per il controllo dei movimenti tra Stati membri) e il relativo ARC dovrà essere riportato nella casella 44 del DAU.

La chiusura dell'operazione sarà attestata con il visto uscire dell'ufficio doganale di uscita, che sarà successivamente inviato all'ufficio doganale di esportazione per l'appuramento dell'operazione.

Gli operatori che, invece, intenderanno introdurre in Italia merce in sospensione proveniente dal Regno Unito, dovranno immetterla in libera pratica e uno spediteore registrato dovrà emettere un e-AD per movimentare i beni verso un deposito fiscale o un destinatario registrato.

Circolazione non in regime sospensivo

Nel caso in cui una società italiana acquistasse prodotti che hanno già assolto il pagamento dell'accisa nel Regno Unito (e, pertanto, non più vincolati al regime sospensivo), nello scenario "*no deal*" potranno: (i) immetterli in libera pratica in Italia o in un altro Stato membro; in tale circostanza, la merce, che non avrà scontato l'imposta in dogana, circolerà vincolata a un regime sospensivo e lo spediteore registrato, una volta emesso l'e-AD, trasferirà i beni al depositario autorizzato ovvero al destinatario registrato (soggetti passivi d'imposta), oppure (ii) importarli in Italia, con conseguente pagamento dell'accisa in dogana.

Nell'ipotesi opposta, ossia di trasferimenti verso il Regno Unito di merce immessa in consumo in Italia, i prodotti giungeranno alla dogana di uscita, nazionale o comunitaria, scortati dal DAS (documento di accompagnamento semplificato che segue i beni già assoggettati ad accisa). Completata l'esportazione, l'operatore economico potrà chiedere il rimborso dell'imposta versata sulla merce sottoposta ad accisa esportata.

Circolazione del vino

Infine, con particolare riferimento al settore del vino, allo stato attuale il gestore del deposito fiscale può movimentare la bevanda alcolica previa emissione dell'e-AD; solo per i piccoli produttori (vale a dire gli esercenti che producono quantitativi di vino inferiori a 1.000 hl all'anno in media) i trasferimenti sono consentiti con emissione del documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV). Anche tale situazione cambierà nello scenario post "*hard Brexit*", in quanto dovrà effettuarsi un'esportazione. In particolare, l'operatore nazionale dovrà trasmettere la dichiarazione all'ufficio doganale di esportazione e il vino dovrà pervenire alla dogana di uscita, italiana o comunitaria, scortato da e-AD e da MVV.

1.4

Aggiornamento al 28 febbraio 2019 della tabella TA13 dei prodotti energetici

L'Agenzia delle Dogane informa, attraverso il proprio sito internet, di aver aggiornato al 28 febbraio la Tabella TA13 dei prodotti energetici. Più precisamente la tabella prevede ora le seguenti nomenclature combinate: 29055998 "*derivati alcolici aciclici – altri*", 29202900 "*esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali - loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri*", 29203000 "*Endosulfan (ISO)*" e 29209070 "*esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi - altri prodotti*", quest'ultimo prodotto viene considerato diversamente ai fini della tassazione in base all'utilizzo, ovvero se impiegato come additivo per carburante o meno.

1.5

Circolare 2/D del 21 marzo 2019 - Determinazione direttoriale prot. 30354 del 4 maggio 2018. Obbligo di installazione di sistemi di misurazione dei carburanti riforniti dal 1° aprile 2019. Specifiche tecniche dei misuratori e disposizioni per le bettoline

L'art. 1 della determinazione direttoriale prot. 30354 ha previsto che dal prossimo 1° aprile, le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di gasolio o di olio combustibile destinati alla navigazione marittima siano munite di sistemi di misurazione dei carburanti riforniti. Per i mezzi di trasporto del gasolio e dell'olio combustibile fluidissimo, i predetti sistemi di misura sono installati su condotta e consentono l'emissione di scontrini riportanti l'identificatore univoco del misuratore; la targa del mezzo su cui il misuratore è installato; il giorno e l'ora di rifornimento nonché il quantitativo di prodotto rifornito e le letture dei totalizzatori all'inizio ed alla fine del rifornimento. Invece, per le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di olio combustibile denso, semifluido e fluido, oltre che i sistemi di misurazione su condotta possono continuare a trovare applicazione i sistemi di accertamento attualmente adottati in contraddittorio con l'acquirente del prodotto. Pertanto, per tali prodotti energetici, di ridotta pericolosità fiscale, l'installazione dei sistemi di misurazione su condotta sui mezzi di trasporto permane facoltativa. La circolare 2/D del 21 marzo 2019 illustra le specifiche tecniche dei sistemi di misurazione e le disposizioni per l'installazione di misuratori sulle bettoline e per l'installazione in deroga di telemisure sulle bettoline.

1.6

Determinazione n. 724 del 21 marzo 2019 - Impianti di distribuzione stradale di carburante funzionanti in modalità *self – service*

L'Agenzia delle dogane con la determinazione n. 724 del 21 marzo 2019 ha fornito indicazioni in tema di impianto di distribuzione stradale operante in modalità *self-service*.

Per impianto di distribuzione stradale di carburanti funzionante in modalità *self-service*, cosiddetto "*impianto non presidiato*", si intende un impianto in cui le erogazioni sono effettuate solo a seguito di preventivo consenso di uno o più terminali di piazzale per i pagamenti. Più precisamente, la determinazione in parola illustra le caratteristiche di un impianto non presidiato, specificando che un impianto non presidiato è dotato di colonnine erogatrici, di terminali di piazzale per i pagamenti di telemisure di livello e di temperatura nei serbatoi di carburante, reciprocamente interconnessi, attraverso un'apposita rete di comunicazione chiusa e protetta, con un elaboratore di controllo e di registrazione dei dati da essi rilevati, denominato "*concentratore di stazione*".

Il titolare del procedimento autorizzativo di un impianto non presidiato può affidarne la gestione ad un soggetto adeguatamente strutturato per tale scopo, chiamato titolare della gestione, al quale verrà intestata la licenza ex art. 25 TUA. Inoltre il titolare della gestione dell'impianto non presidiato è solidalmente responsabile per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto con il titolare del provvedimento autorizzativo.

Per l'esercente degli impianti non presidiati, il quale può essere il titolare del provvedimento autorizzativo ovvero, laddove presente, il titolare della gestione, il registro cartaceo la cui tenuta è obbligatoria è sostituito dal registro telematico. La conservazione dei dati del registro telematico mediante archiviazione elettronica nel sistema informativo dell'Agenzia sostituisce la custodia degli stessi in formato cartaceo presso l'impianto non presidiato.

1.7

1° Trimestre 2019 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione – disponibilità software - Nota n. 33989 del 25 marzo 2019

L'Agenzia delle dogane con la Nota prot. 33989 del 25 marzo 2019 ha fornito aggiornamenti circa l'istanza di rimborso dell'accisa sul gasolio impiegato in autotrazione, di competenza del trimestre 01/01/2019-31/03/2019. I soggetti aventi diritto al beneficio sono indicati nell'art. 24-ter del D.lgs. n. 504/1995 (TUA)



PRASSI

e gli Uffici competenti alla ricezione delle relative dichiarazioni sono stati individuati nella Circolare del 20 giugno 2000, n. 125/D.

In relazione al consolidamento del beneficio fiscale di cui all'art. 24-ter del TUA, tale misura è pari a Euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2019. Qualora il rimborso sia richiesto in compensazione, potrà essere fruito a decorrere dal 61° giorno dalla presentazione della dichiarazione esponendolo in F24 con codice tributo 6740. L'istanza di rimborso può essere presentata in via cartacea o telematica e resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 30 aprile 2019. Si precisa che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell'anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020, data in cui decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, da presentare entro il 30 giugno 2021.

Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA)

DELIBERAZIONI

1.1

Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018

Delibera 29 gennaio 2019 - 27/2019/R/gas

La deliberazione aggiorna le direttive per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale di cui alla deliberazione 46/2015/R/gas e attua le disposizioni del decreto 2 marzo 2018 in materia di incentivi alla produzione di biometano. Il testo aggiornato è allegato sub A alla deliberazione in parola.

1.2

Aggiornamento, per il mese di febbraio 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 29 gennaio 2019 - 28/2019/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di febbraio 2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima.

In particolare, l'Autorità ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 28 febbraio 2019, il valore dell'elemento *QEPROPMC*, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 6,919150 euro/GJ che corrisponde a 0,692399 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.3

Disposizioni in materia di disciplina del mercato del gas, funzionale all'attuazione della deliberazione 612/2018/R/gas

Delibera 29 gennaio 2019 - 29/2019/R/gas

Il presente provvedimento contiene disposizioni funzionali al recepimento, nella disciplina del mercato gas (MGAS) nonché nella convenzione tra il GME e la società Stogit, delle disposizioni introdotte con la recente deliberazione 612/2018/R/gas con riferimento alla messa a disposizione da parte di Stogit su MGAS, in situazioni di particolare criticità del sistema, di capacità di stoccaggio aggiuntive a quelle disponibili agli utenti. La delibera modifica il testo dell'Allegato A alla Deliberazione n. 502/2016/R/gas come meglio precisato nel provvedimento in commento, ed inoltre approva ai sensi dell'articolo 7, comma 7.2 del TICORG la proposta di modifica della Convenzione tra il GME e la società Stogit S.p.a., nell'articolato allegato alla presente delibera sub "Allegato A".

1.4

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016 di annullamento della deliberazione dell'Autorità ARG/gas 89/10 – modalità di regolazione delle partite economiche tra venditori e clienti finali per il periodo 2010-2012

Delibera 29 gennaio 2019 - 32/2019/R/gas

Il provvedimento in esame disciplina le modalità di ristoro dei venditori conseguenti la rideterminazione del coefficiente k, avvenuta con deliberazione 737/2017/R/gas, funzionale alla determinazione del prezzo della materia prima gas del servizio di tutela nel biennio 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2012, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2016.

La delibera disciplina, con articolato estremamente dettagliato:

- le definizioni di "clienti finali in tutela", "periodo di riferimento" e "venditori interessati";
- il Meccanismo per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k (come da Allegato A alla delibera);
- le opportune disposizioni alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali);
- il Conto per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k e modifiche dell'RTDG (Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas);
- la Componente UG2 dall' 1 luglio 2009 al 31 marzo 2019 (come da Tabella 1);
- gli Elementi UG2c e UG2k dall' 1 aprile 2019 (come da Tabella 2).

1.5

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell'Atem Modena 1 – Nord

Delibera 19 febbraio 2019 - 56/2019/R/gas

Con la deliberazione in oggetto l'Autorità esprime le proprie osservazioni inerenti ai valori di VIR dei comuni dell'Atem Modena 1 - Nord con scostamento tra VIR e RAB maggiori del 10%, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13.

In particolare, l'Autorità ha deliberato di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari e in relazione alla documentazione trasmessa dalla stazione appaltante dell'Atem Modena 1 – Nord, i valori di VIR dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena,

Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sant'Agata Bolognese e Soliera, trasmessi mediante piattaforma informatica VIR-RAB in data:

- 8 agosto 2018 (Comune di Carpi);
- 9 ottobre 2018 (Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Finale Emilia, Medolla, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sant'Agata Bolognese e Soliera);
- 4 febbraio 2019 (Comune di Mirandola);

essendo i valori di VIR determinati in accordo alle previsioni di cui all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

1.6

Appello avverso la sentenza 168/2019 del Tar Lombardia, Milano, Sezione I, di annullamento delle deliberazioni dell'Autorità 149/2018/R/gas e 209/2018/R/gas

Delibera 26 febbraio 2019 - 62/2019/C/gas

L'Autorità ha preso atto che in data 28 gennaio 2019, è stata pubblicata la sentenza 168/2019, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, ha annullato le deliberazioni dell'Autorità 209/2018/R/gas e 149/2018/R/gas, decisione - questa - che si presta ad essere censurata in quanto basata su un'erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti.

Ritenuti sussistenti tutti i presupposti a ciò necessari, pertanto, ARERA ha deliberato di proporre appello avverso la sentenza 28 gennaio 2019 del Tar Lombardia, Milano, Sezione I, di annullamento delle deliberazioni dell'Autorità 149/2018/R/gas e 209/2018/R/gas.

1.7

Aggiornamento, per il mese di marzo 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 26 febbraio 2019 - 66/2019/R/gas

Con il presente provvedimento ARERA, ritenuto necessario aggiornare, per il mese di marzo 2019, prevedendo un aumento, rispetto al valore in vigore nel mese di febbraio 2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 31 marzo 2019, il valore dell'elemento QEPROPMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 7,241271 euro/GJ che corrisponde a 0,724634 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.8

Regolazione dell'accesso ai servizi di stoccaggio e della loro erogazione. Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2019/2020

Delibera 26 febbraio 2019 - 67/2019/R/gas

ARERA, ritenuto opportuno dover procedere ad un intervento di riordino e di armonizzazione delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale e, pertanto, disporre a tal fine la pubblicazione del testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale (di seguito, anche: RAST) che provveda al predetto riordino e coordinamento testuale delle disposizioni vigenti in materia di accesso al servizio di stoccaggio, ha deliberato:

- l'approvazione della regolazione per l'accesso ai servizi di stoccaggio e per la loro erogazione (RAST) nel testo accluso alla delibera sub Allegato A, il quale contestualmente abroga e sostituisce integralmente e le deliberazioni 119/05, 193/2016/R/GAS e 49/2015/R/GAS relativamente ai servizi di stoccaggio offerti per l'anno termico dello stoccaggio 2019/2020 e i successivi;

- di dare mandato al Direttore delle Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ad aggiornare le formule per il calcolo dei prezzi di riserva, nei termini di cui in motivazione, e di trasmetterle alle imprese di stoccaggio, per quanto di competenza, con divieto di divulgazione;
- di prevedere che, per l'anno termico dello stoccaggio 2019/2020, il termine per la richiesta di conferimento delle capacità per il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto e per il servizio di stoccaggio minerario sia posto al decimo giorno successivo alla pubblicazione dei corrispettivi applicati alle medesime capacità, ai sensi del comma 21.3 del RAST;
- di prevedere in via transitoria, che per l'anno termico dello stoccaggio 2019/2020, sia resa disponibile all'impresa maggiore di trasporto, secondo le modalità definite nel codice di stoccaggio della società Stogit S.p.a., capacità giornaliera di stoccaggio per il bilanciamento operativo della rete di trasporto;
- di prevedere che, sino alla determinazione da parte dell'Autorità dei criteri per la valorizzazione dei prezzi di attivazione delle risorse e della prestazione aggiuntiva, Stogit S.p.a. di cui alla deliberazione 612/2018/R/GAS:
 - a) il corrispettivo unitario fS di cui comma 26.5 del RAST sia posto pari al maggiore fra:
 - o il minore dei corrispettivi cS di cui all'articolo 21 del RAST;
 - o il corrispettivo di assegnazione determinato nell'asta a prezzo marginale per il conferimento della capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale;
 - b) il corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi e il corrispettivo per il gas reintegrato di cui al comma 26.4 del RAST siano pari a quelli definiti dalla deliberazione 29 novembre 2007, 297/07;
- di prevedere che, per l'anno termico 2019/2020, Stogit S.p.a. applichi le quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento di seguito individuate:
 - a) 1,33% in caso di flusso prevalente in iniezione;
 - b) 0,09% in caso di flusso prevalente in erogazione;
- di prevedere che le imprese di stoccaggio, contestualmente all'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2018 di cui all'articolo 17 della RTSG, presentino un prospetto riepilogativo degli esiti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del RAST con riferimento all'anno 2017, e che le relative partite economiche siano regolate contestualmente alla regolazione del fattore correttivo dei ricavi di competenza dell'anno 2018, a valere sul "*Conto oneri stoccaggio*".

1.9

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sulle proposte di modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal Gestore dei mercati energetici

Parere 26 febbraio 2019 - 68/2019/I/gas

La deliberazione esprime al Ministro dello Sviluppo Economico il parere favorevole dell'Autorità in merito alle proposte di modifica del Gestore dei Mercati Energetici della Disciplina MGAS, ai sensi dell'art. 3, comma 3.5 e 3.6 della medesima Disciplina, in quanto funzionali all'attuazione di misure volte a prevenire possibili effetti pregiudizievoli connessi all'applicazione delle Piano di Emergenza, nonché all'implementazione delle disposizioni a tal fine previste dalla deliberazione 612/2018/R/GAS.

Il testo delle modifiche proposte dal GME di cui al parere è accluso alla delibera sub Allegato A.

1.10

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2015 e modifica della RQDG

Delibera 05 marzo 2019 - 75/2019/R/gas

Con la delibera in esame ARERA determina, per l'anno 2015, i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e modifica la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG) in relazione alla gestione della rettifica di dati.

In particolare l'Autorità ha deliberato:

1. di aggiornare i livelli tendenziali, per gli anni 2015-2019, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, per gli impianti interessati da modifiche, di cui alla Tabella 1 allegata al provvedimento in esame;
2. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2015, di cui alle Tabelle 4.1, 4.2.1, 4.2.2 allegate al provvedimento;
3. di disporre il differimento delle penalità dell'anno 2015, relative alla componente dispersioni agli anni 2016-2019, ai sensi dell'articolo 33, della RQDG, come indicato nella Tabella 4.2.1 allegata al provvedimento;
4. di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea) di provvedere al pagamento dei restanti premi di cui alla Tabella 5 allegata alla delibera (ovvero al netto di quanto già corrisposto alle imprese che hanno dato il proprio benestare ai sensi della deliberazione 421/2018/R/gas), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera stessa, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;

5. di fissare a 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera il termine per il versamento delle penalità, indicate nelle Tabelle 5, da parte delle imprese distributrici, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
6. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità, per l'anno 2015, per l'impresa distributtrice NED Reti Distribuzione Gas Srl che ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale;
7. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2015 per le imprese distributrici Centria Srl e Toscana Energia Spa;
8. di aggiungere i seguenti commi alla RQDG:
 - *"28.18 L'Autorità, attraverso un sistema telematico, rende noti, alle imprese distributrici, i risultati di previsione dei premi e delle penalità dell'anno di riferimento, determinati ai sensi del Titolo VII.*
 - *28.19 Ogni impresa distributtrice ha quindi facoltà di richiedere all'Autorità una rettifica dei dati trasmessi non correttamente a causa di un errore materiale. La richiesta dovrà essere effettuata nel periodo di tempo appositamente definito dall'Autorità e reso noto alle imprese distributtrici interessate, unitamente ai risultati di previsione dei premi e delle penalità".*

1.11

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a.

Delibera 05 marzo 2019 - 80/2019/R/gas

La deliberazione approva una proposta di modifica del Codice di stoccaggio avanzata dalla società Edison Stoccaggio S.p.a. con propria lettera del 3 marzo 2019 (allegata alla delibera come Allegato A), e con la quale si introducono i servizi di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2019 nonché le disposizioni in materia di costituzione del pegno irregolare sul gas depositato in stoccaggio a favore di creditori terzi. La documentazione contrattuale è uniformata alle più recenti disposizioni in materia di stoccaggio, recentemente riordinate nel RAST (testo integrato per la regolazione dello stoccaggio) adottato da ARERA con deliberazione 67/2019/R/GAS.

1.12

Modifica del parametro p1 dell'incentivazione di cui all'Articolo 9 del TIB (Testo Integrato del Bilanciamento)

Delibera 05 marzo 2019 - 81/2019/R/gas

La deliberazione approva, con decorrenza a partire dal 1 marzo 2019, una modifica del metodo di calcolo del parametro di incentivazione p1 di cui al comma 9.2, lettera a), del TIB e una modifica della Tabella 1 di cui alla deliberazione 480/2018/R/gas.

In particolare, ARERA ha deliberato:

1. di prevedere che al comma 9.2, lettera a), del TIB il testo successivo a "dove:" sia sostituito dal seguente:
 - a. *"p(s) è la somma dei quantitativi di gas previsti in riconsegna in un giorno gas e dei valori attesi dei termini C, PE e GNC, risultante dalla pubblicazione effettuata dal responsabile del bilanciamento, ai sensi del capitolo 9, § 1.1, numero 4, del proprio codice di rete non oltre le ore 15:00 del giorno precedente;*
 - b. *p(e) è la somma dei quantitativi di gas effettivamente riconsegnati nel medesimo giorno gas come determinati nella "sessione di bilanciamento", di cui alla regolazione vigente in materia di settlement gas, e dei termini C, PE e GNC;"*;
2. di prevedere che al capitolo 9, §1.1, numero 4, terzo alinea del Codice di Snam Rete Gas, siano aggiunte le seguenti parole: *"consumi, perdite e GNC di competenza del Trasportatore."*;
3. di prevedere che la *Tabella 1* allegata alla deliberazione 480/2018/R/gas sia aggiornata includendo la proposta trasmessa da Snam Rete Gas con lettera 25 febbraio 2019 e allegata al provvedimento in esame sub Allegato A.

1.13

Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni presentata da Goldengas S.p.a.

Delibera 12 marzo 2019 - 88/2019/S/gas

Con questo provvedimento ARERA dichiara l'inammissibilità, e, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c) ed

e), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, della proposta di impegni presentata da Goldengas S.p.a., in data

12 febbraio 2019 (acquisita con prot. Autorità 3502), nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato

per violazioni in materia di pronto intervento gas, e ciò avendo ritenuto che:

- dall'esame della proposta e della documentazione allegata si evince la non completa cessazione di tutte le condotte contestate con riferimento alle violazioni in materia di pronto intervento, come richiesto dall'articolo 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
- le iniziative proposte dalla società, rivolte a parte dell'attività commerciale di distribuzione del GPL (serbatoi GPL piccoli e industriali e bombole), sono inammissibili a valere come impegno ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, in quanto manifestatamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- le iniziative proposte dalla società, rivolte alle altre 10 reti canalizzate GPL gestite dalla società nonché alle 50 reti canalizzate GPL "minori in regime libero", sono, altresì, inammissibili a valere come impegno ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere a), c) ed e), dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, in quanto generiche, manifestatamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate e in quanto finalizzate alla mera attuazione di adempimenti già puntualmente disciplinati dall'articolo 14 della RQDG 14/19.

1.14

Determinazione, in via provvisoria, dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio relativi all'anno 2019 e rideterminazione dei ricavi relativi all'anno 2018 per la società Ital Gas Storage S.p.a.

Delibera 12 marzo 2019 - 90/2019/R/gas

Con la presente deliberazione sono approvati i ricavi d'impresa in via provvisoria per il servizio di stoccaggio della società Ital Gas Storage S.p.a. per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 14 della RTSG, e rideterminati i ricavi definitivi relativi al 2018, approvati con deliberazione 20 dicembre 2018, 697/2018/R/gas, in funzione dei giorni di erogazione del servizio nel corso del 2018, nelle misure rispettivamente indicate nelle Tabelle 1 e 2 allegate al provvedimento.

1.15

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini dell'erogazione di ammontari relativi agli esiti della seconda sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione dell'Autorità 670/2017/R/gas

Delibera 12 marzo 2019 - 91/2019/R/gas

Il presente provvedimento approva disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)

per la corresponsione a Snam Rete Gas S.p.a., in qualità di Responsabile del bilanciamento entro il 31 marzo 2019, l'importo di Euro 38.629.647,28, a valere sul fondo per la copertura degli oneri *settlement* gas per un importo pari a Euro 38.304.245,44 e sul fondo la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas per un importo pari a Euro 325.401,84. ARERA delibera inoltre:

- con riferimento agli esiti della seconda sessione di aggiustamento, effettuata ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas, di prevedere che Snam Rete Gas comunichi, a CSEA, l'ammontare non corrisposto relativamente alle fatture emesse, con distinzione delle quote afferenti alle componenti *IOagg* e *DSkagg*, debitamente documentato, unitamente all'ammontare economico oggetto di rateizzazione, per un importo complessivo pari a Euro 5.561.021,00 e che CSEA proceda alla corresponsione degli importi riportati nella suddetta comunicazione, entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione, sempre a valere sui suddetti conti;
- di prevedere che le imprese di trasporto provvedano a corrispondere agli utenti gli importi relativi al conguaglio dei corrispettivi di scostamento determinati in applicazione della deliberazione 223/2018/R/gas;
- di prevedere che, nella medesima comunicazione di cui sopra, Snam Rete Gas indichi gli importi non riscossi coperti da garanzia.

1.16

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2011-2017

Delibera 19 marzo 2019 - 99/2019/R/gas

Con il presente provvedimento ARERA procede alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2011-2017, sulla base di richieste di rettifica di dati pervenute entro la data del 15 febbraio 2019. In particolare ARERA:

- approva i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2011 al 2017, come riportati rispettivamente nelle Tabelle da 1 a 7 allegate al provvedimento, di cui formano parte integrante;
- dispone che l'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas ("*RTDG*") per il periodo di regolazione 2014-2019", approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata, si applica alle imprese elencate nella Tabella 8 allegata al provvedimento, di cui forma parte integrante.

1.17**Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.a. Delibera 19 marzo 2019 - 102/2019/R/gas**

L'Autorità con la delibera in esame approva le modifiche proposte da Snam Rete Gas (trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 23 novembre 2018 ed allegata al provvedimento sub Allegato A) e finalizzate all'estensione del periodo di validità dell'offerta di allacciamento e alle modalità individuazione dei fornitori del servizio alternativo di fornitura del gas tramite carri bombolai.

1.18**Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2019, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG****Delibera 26 marzo 2019 - 108/2018/R/gas**

Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2019 le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e apporta modifiche al TIVG. In particolare, l'Autorità ha deliberato che:

- per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2019, i valori dell'elemento $PFOR,t$ e della componente $CMEM,t$, di cui all'articolo 6, del TIVG saranno quelli fissati nella Tabella 1, allegata al provvedimento in esame;
- per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2019, il valore dell'elemento $QTVt$, di cui all'articolo 8, del TIVG sarà pari a 0,011303 euro/GJ;
- a partire dal 1 aprile 2019, la Tabella n. 5 del TIVG è sostituita con la seguente Tabella:

<i>Tabella n. 5-Elemento QTF</i>	
Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	1,121696
Ambito nord orientale	0,958907
Ambito centrale	1,114563
Ambito centro-sud orientale	1,055507
Ambito centro-sud occidentale	0,996703
Ambito meridionale	0,914618

1.19

Aggiornamento, per il mese di aprile 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 26 marzo 2019 - 110/2019/R/gas

Con la delibera in esame, ARERA aggiorna per il mese di aprile 2019 le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima.

In particolare, l'Autorità ha stabilito, di fissare, per il periodo dal 1 al 30 aprile 2019, il valore dell'elemento *QEPROPMC*, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 7,743779 euro/GJ che corrisponde a 0,774920 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.20

Determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela gas naturale e del corrispettivo unitario variabile CRVos a partire dal 1 ottobre 2019

Delibera 26 marzo 2019 - 112/2019/R/gas

Con la presente delibera, ARERA approva i valori delle componenti CCR di cui all'articolo 6bis del TIVG e CRVos di cui all'articolo 26.1 dell'RTTG per il prossimo anno termico. In particolare, l'Autorità ha deliberato:

- di sostituire, con decorrenza 1 ottobre 2019, la Tabella 9 del TIVG secondo quanto di seguito indicato:

Valori in €/GJ		
Da 01/10/13 a 31/03/14	Da 01/04/14 a 30/09/14	
0,816867	0,782609	
Da 01/10/14 a 31/03/15	Da 01/04/15 a 30/09/15	
0,722248	0,707268	
Da 01/10/15 a 31/03/16	Da 01/04/16 a 30/09/16	
0,723980	0,701264	
Da 01/10/16 a 31/03/17	Da 01/04/17 a 30/09/17	Da 01/10/17 a 31/12/17
0,750619	0,728945	0,750619
Da 01/01/18 a 31/03/18	Da 01/04/18 a 30/09/18	
0,767231	0,725681	
Da 01/10/18 a 31/03/19	Da 01/04/19 a 30/09/19	
0,782530	0,741782	
Da 01/10/19 a 31/03/20	Da 01/04/20 alla fine del servizio di tutela	
0,761136	0,743948	

- di fissare per il periodo 1 ottobre 2019 – 31 marzo 2020, il valore del corrispettivo CRVOS di cui al comma 26.1, lettera k), della RTTG pari a 0,0066 €/Smc.

1.21

Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)

Delibera 28 marzo 2019 - 114/2019/R/gas

Con la delibera 114/2019/R/gas ARERA ha adottato i *criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale* (RTTG) validi per il periodo 2020-2023 (quinto periodo di regolazione, 5PRT), che avrà inizio il 1° gennaio 2020, e ciò in esito al procedimento avviato con deliberazione 23 febbraio 2017, 82/2017/R/gas.

Con l'adozione della presente delibera, l'Autorità dà attuazione al Regolamento (UE) n. 460/2017 in materia di armonizzazione delle strutture tariffarie per il trasporto del gas (Codice TAR), seguendo un approccio

di implementazione della normativa europea oggetto di ampia consultazione pubblica e che ha portato a bilanciare attentamente differenti interessi tra i diversi utenti del sistema, anche tenendo conto di quanto segnalato nel *Report* dell'ACER "*Analysis of the Consultation Document on the Gas Transmission Tariff Structure for Italy*" rilasciato, in coerenza con le previsioni del Codice TAR, sugli orientamenti finali in materia di metodologia dei prezzi di riferimento e criteri di allocazione dei costi sottoposti a consultazione con il DCO 512/2018/R/gas.

L'Autorità ha riformato i criteri di allocazione dei costi del trasporto del gas naturale prevedendo l'adozione della metodologia della "*distanza ponderata per la capacità*" (cd. *Capacity-Weighted Distance, CWD*), individuata come metodologia di riferimento nell'ambito del Codice TAR.

I dettagli della nuova regolazione tariffaria sono specificati negli allegati A e B alla delibera.

ARERA ha disposto, inoltre e tra le altre cose, una modifica al *TIWACC* prevedendo che il valore del parametro β_{asset} , come definito al comma 1.1 del *TIWACC*, relativo al servizio di trasporto del gas naturale per il periodo 2020-2023 è fissato pari a 0,364, aggiornando di conseguenza aggiornate le Tabelle 3 e 4 del *TIWACC* per il periodo fino al 2021.

CUSTOMS NEWSLETTER | GENNAIO - MARZO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 MARZO 2019.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM